

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 settembre 2024

In Aosta, il giorno ventitré (23) del mese di settembre dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore sette e quarantadue minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che intervengono alla seduta, rispettivamente: l'Assessore Carlo MARZI alle ore 7.46 dopo l'approvazione della deliberazione n. 1143, l'Assessore Giulio GROSJACQUES alle ore 7.56 dopo la deliberazione n. 1154 e l'Assessore Luigi BERTSCHY alle ore 8.00 dopo la deliberazione n. 1158.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. 1150 OGGETTO :

MODIFICAZIONI ALLA DGR 814/2023 DI RECEPIMENTO, CON INTEGRAZIONI, DEL DECRETO MINISTERIALE N. 147385/2023, RECANTE DISCIPLINA DEL REGIME DELLA CONDIZIONALITÀ E DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FERTILIZZANTI E FITOSANITARI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2115, PER RECEPIRE LE MODIFICHE APPORTATE AL MEDESIMO DECRETO DAL DECRETO MINISTERIALE 289235/2024.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante "modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni";
- il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022 n. 660087, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti";
- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, concernente l'"Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013", recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

- il Complemento regionale di Sviluppo Rurale 2023/27 della Regione autonoma Valle d'Aosta (CSR 23/27), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2184/XVI del 22 marzo 2023;
- la decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9 marzo 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 112 in data 15 maggio 2023, recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021", come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 29 febbraio 2024, n. 101344;

richiamata la propria deliberazione 24 luglio 2023, n. 814 di recepimento, con integrazioni, del decreto ministeriale n. 147385/2023, recante disciplina del regime della condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115;

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione, del 12 febbraio 2024, che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;

visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 febbraio 2024, n. 96279 recante "Deroga al primo requisito della norma BCAA 8 della condizionalità di cui al Piano strategico";

visto il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;

visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 289235 del 28 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 in data 30 luglio 2024, recante "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024" e che modifica il sopraccitato decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9 marzo 2023;

considerato che il suddetto regolamento (UE) 2024/1468 ha rivisto e semplificato alcune disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116 affinché gli Stati membri possano adattare meglio i propri piani strategici della PAC alle esigenze degli agricoltori e offrire a questi ultimi maggiore flessibilità nello svolgimento delle attività agricole, tenendo conto delle sfide crescenti, delle condizioni meteorologiche imprevedibili e delle incertezze economiche;

considerato che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento 2024/1468 consente di eliminare dalla condizionalità rafforzata l'obbligo A della BCAA 8, concernente la percentuale minima dei

seminativi aziendali destinati a superfici ed elementi non produttivi, comprese le superfici a riposo, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024, soltanto se lo Stato membro applica, nell'anno di domanda 2024, un regime ecologico comprendente pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio, sui seminativi;

considerato, altresì, che l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento 2024/1468, in conseguenza dell'eliminazione dell'obbligo A della BCAA 8, reca la modifica delle definizioni di "seminativo" e di "ettaro ammissibile";

considerato che nel Piano Strategico della PAC (PSP) dell'Italia è attivo dal 1° gennaio 2023 un ecoschema che risponde pienamente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 della proposta di regolamento 2024/1468, ossia l'Eco-schema *Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori*;

considerato che il regolamento (UE) 2024/1468 ai considerando 8 e 9, richiama il ruolo del mantenimento di elementi e superfici non produttive di cui alla BCAA 8 per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole ma che, tuttavia, nel contesto delle sfide e delle insicurezze derivanti dalla concomitanza di eventi avversi e di incertezze economiche, è quanto mai necessario concedere agli agricoltori maggiore flessibilità nel contribuire a tale obiettivo, fornendo loro una compensazione finanziaria più elevata attraverso lo strumento fornito dai regimi ecologici;

considerato che lo Stato ha ritenuto opportuno adeguare il PSP e i dispositivi nazionali di attuazione dello stesso alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1468, stabilendo fin d'ora le regole nazionali, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, per dare modo ai beneficiari di fruire sin da subito delle semplificazioni introdotte dal regolamento;

considerato che l'anno di domanda 2024 è iniziato il 1° gennaio 2024 e lo stesso regolamento, ai considerando 22 e 26, richiama l'opportunità di consentire agli Stati membri di applicare le modifiche in esso previste già nell'anno di domanda 2024, prima dell'approvazione delle stesse da parte della Commissione;

considerato che lo Stato ha ritenuto, pertanto, di attuare, con effetto giuridico dal 1° gennaio 2024, regimi comprendenti pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo e/o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio, sui seminativi, prevedendo una specifica azione all'interno dell'Eco-schema *Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori*, già esistente;

considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario modificare la deliberazione n. 814/2023 per recepire le seguenti modifiche apportate al decreto ministeriale n. 147385/2023 in relazione alle BCAA 3, 6, 7 e 8:

- BCAA 3: al paragrafo delle deroghe si prevede che la bruciatura delle stoppie possa essere ammessa per "ragioni di carattere fitosanitario", sostituendo il termine maggiormente restrittivo "emergenze di carattere fitosanitario";
- BCAA 6: il titolo viene integrato con la definizione della competenza del singolo Stato membro per la determinazione della copertura minima del suolo per evitare di lasciarlo nudo nei periodi più sensibili;
- BCAA 7: si inserisce la previsione per cui le superfici coltivate con metodo biologico o secondo le specifiche della produzione integrata e adesione ai rispettivi sistemi di certificazione sono considerate conformi (*ipso facto*) ai requisiti previsti dalla norma; inoltre, in alternativa all'obbligo di effettuare una rotazione, che consiste in un cambio di coltura a livello di particella, è prevista la possibilità di adempiere all'obbligo di rotazione prevedendo una diversificazione colturale nel rispetto di una serie di requisiti minimi;
- BCAA 8: è stato eliminato l'obbligo A concernente la percentuale minima dei seminativi aziendali destinati a superfici ed elementi non produttivi, comprese le superfici a riposo, con

effetto retroattivo dal 1° gennaio 2024, se lo Stato membro applica nell'anno di domanda 2024, come sopra precisato, un regime ecologico comprendente pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio, sui seminativi;

considerato, inoltre, opportuno e corretto integrare e aggiornare alcuni riferimenti normativi citati nell'ambito dei CGO 3, CGO 4, CGO 5, CGO 6 e CGO 11, sulla base di quanto segnalato dalle singole Strutture competenti;

vista la comunicazione in data 3 settembre 2024 della dirigente dell'ufficio competente DISR III del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con la quale si ritiene che la presente proposta di deliberazione sia congrua in relazione al testo del DM n. 47385/2023, come modificato dal DM n. 101344 del 29 febbraio 2024 e dal DM 289235 del 28 giugno 2024;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

- 1) di approvare le modificazioni alla propria deliberazione n. 814/2023, per recepire le modifiche apportate al decreto ministeriale n. 147385/2023 dal decreto ministeriale n. 289235/2024, così come descritte nell'allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
- 2) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione e del testo consolidato della deliberazione 814/2023 sulle pagine Agricoltura e Europa del sito istituzionale della Regione;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1150 in data 23 settembre 2024

Modificazioni all'allegato 1 della deliberazione 24 luglio 2023, n. 814, di recepimento, con integrazioni, del decreto ministeriale n. 147385/2023, recante disciplina del regime della condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, per il recepimento delle modifiche apportate al medesimo decreto dal decreto ministeriale n. 289235/2024.

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Al paragrafo “Deroghe” sono apportate le seguenti modifiche:

- nei punti 1 e 2 la parola “ad emergenze” è sostituita dalla parola “a ragioni”;
- nel punto 2, dopo le parole “ragioni di carattere fitosanitario” si aggiungono le seguenti “, prescritte dall'autorità competente”.

BCAA 6 - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Il titolo della norma è sostituito dal seguente: “Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri”.

BCAA 7 - Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Il testo della BCAA 7 è sostituito dal seguente:

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:

- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse.

Le superfici coltivate con metodo biologico certificate ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e le colture coltivate secondo le specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) sono considerate conformi (*ipso facto*) ai requisiti della presente norma.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, i beneficiari hanno l'obbligo di adottare una tra le seguenti pratiche:

1. effettuare una rotazione che consista in un cambio di coltura a livello di particella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali, in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;
- oppure, ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.

2. prevedere una diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
- b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Si precisa che per “*diversificazione colturale*” si intende:

1. colture appartenenti a generi botanici differenti;
2. colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
3. terreni lasciati a riposo;
4. erba o altre foraggere.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere *Triticum spelta* è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

CGO 3 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Al paragrafo “Intervento della Regione Autonoma Valle d’Aosta” il richiamo alla “Deliberazione di Giunta Regionale n. 3061 del 16 dicembre 2011 “Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i Siti di importanza comunitaria della rete ecologica Natura 2000 ai sensi dell’articolo 4 della L. r. 21 maggio 2007, n. 8 e del D. M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)”” è sostituito dal richiamo alla seguente deliberazione, oggetto di recente approvazione:

“Deliberazione di Giunta Regionale n. 916 del 6 agosto 2024 “Approvazione degli obiettivi e aggiornamento delle misure di conservazione per le zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 della Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 8/2007. Revoca della DGR 3061/2011.””.

CGO 4 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Al paragrafo “Intervento della Regione Autonoma Valle d’Aosta” il richiamo alla “Deliberazione di Giunta Regionale n. 3061 del 16 dicembre 2011 “Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i Siti di importanza comunitaria della rete ecologica Natura 2000 ai sensi dell’articolo 4 della L. r. 21 maggio 2007, n. 8 e del D. M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)”” è sostituito dal richiamo alla seguente deliberazione, oggetto di recente approvazione:

“Deliberazione di Giunta Regionale n. 916 del 6 agosto 2024 “Approvazione degli obiettivi e aggiornamento delle misure di conservazione per le zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 della Regione Autonoma Valle d’Aosta , ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 8/2007. Revoca della DGR 3061/2011.””.

BCAA 8

A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi

B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Il testo della BCAA 8 è sostituito dal seguente:

BCAA 8

A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Ambito di applicazione

Tutte le superfici, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell’articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma stabilisce:

A. L'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

B. Il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A. nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

In assenza di provvedimenti regionali specifici, si applicano gli obblighi sopra indicati.

Ai fini dell'individuazione degli elementi di cui ai punti A, valgono le seguenti indicazioni specifiche:

Per gli elementi lineari è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per "fossati o canali artificiali" si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per "siepi" si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "filare" si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Per "alberi isolati" sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

Per "alberi monumentali" sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per "sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche" si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per "boschetto" si intendono gruppi di alberi presenti all'interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

Per "stagni" si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per "muretti" si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

Per “terrazzamenti” si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri.

Per “potatura” degli elementi vegetali, isolati o lineari, regolati dalla presente norma, si intende l’insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc.), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l’ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l’eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Deroghe

E’ possibile derogare agli obblighi della presente norma nei seguenti casi.

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti (obblighi A e B).
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità (obbligo A).
3. Interventi colturali ciclici di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche i diradamenti, taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze (obbligo A).
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba, rovo) (obbligo A).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta (obbligo A).

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto.

CGO 5 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1)

Al paragrafo “Recepimento” è aggiunto, in fine, il richiamo al seguente decreto:

“Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell’articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127”.

CGO 6 Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Al paragrafo “Recepimento” è aggiunto, in fine, il richiamo al seguente decreto:

“Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell’articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127”.

CGO 11 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)

Al paragrafo “Intervento della Regione Autonoma Valle d’Aosta” dopo le parole: “sono presenti e regolarmente aggiornati i registri dei trattamenti farmacologici”, sono aggiunte le seguenti: “, in formato elettronico o cartaceo come previsto dal d.lgs. 158/2006”.